# LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Servizio Affari istituzionali e avvocatura • Arpae Emilia-Romagna

#### MATERIALE EDILE CONTENENTE AMIANTO: SI PRONUNCIA IL CONSIGLIO DI STATO

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 8368 del 15/12/2021

Il Consiglio di Stato con questa recente sentenza, confermando la decisione di primo grado del Tar di Bologna, ha definitivamente riconosciuto la legittimità di un provvedimento con cui Arpae Emilia-Romagna aveva dinegato la proposta di una società che, nell'ambito di un procedimento di bonifica, intendeva riutilizzare alcuni materiali edili contenenti amianto. Nello specifico, la società voleva recuperare tale materiale interrandolo in profondità al fine di utilizzarlo quale rinfianco delle fondazioni di un edificio da costruirsi in loco.

L'Agenzia aveva respinto la proposta di recupero ritenendola non conforme alla normativa settoriale in materia di smaltimento di rifiuti pericolosi che ne impone lo smaltimento in termini idonei.

Il Consiglio di Stato ha rigettato le censure del privato e confermato la correttezza della determinazione dell'amministrazione

del privato e confermato la correttezza della determinazione dell'amministrazione evidenziando che, anche per il principio di generale precauzione, è sempre escluso il recupero di materiale contenente amianto non essendo possibile concludere in termini diversi nemmeno qualora la presenza rilevata sia minima, e non risultando corretta la diversa ricostruzione del dato normativo prospettato dalla società, che si fondava sull'impropria applicazione alla materia del cosiddetto *end of waste* di disposizioni dettate ad altri fini.

## DECRETO "MILLE PROROGHE": LE DISPOSIZIONI AMBIENTALI

Decreto legge n. 228 del 30/12/2021 Gu Serie generale n. 309 del 30/12/2021

Nel provvedimento di fine anno di proroga di termini legislativi si registrano anche alcune disposizioni riguardanti tematiche ambientali. In particolare l'art. 11 del Dl 30 dicembre 2021 n. 228, intervenendo sull'articolo 15, comma 6 del Dl 31 dicembre 2020, n. 183 nonché sull'art. 219 del Dlgs 152/2006, ha prorogato di sei mesi – e quindi fino al 30 giugno 2022 - il termine finale di sospensione dell'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, precisando che i prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte. Viene inoltro affidato al Ministero della Transizione ecologica il compito di adottare, entro il 30 gennaio 2022, le linee guida tecniche per l'etichettatura in questione. Il Dl 228/2021 proroga altresì di 60 giorni

– ovvero fino al 1 marzo 2022 – il termine ultimo del regime transitorio stabilito dall'articolo 72 del Dlgs 101/2020 (Norme di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti) in base al quale, nell'attesa di un futuro decreto ministeriale di determinazione delle modalità della sorveglianza radiometrica, continua ad applicarsi il regime transitorio di cui al previgente Dlgs 100/2011.

#### SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO: AGGIORNATA LA DELIBERA REGIONALE

Delibera Regione Emilia-Romagna n. 2153 del 20/12/2021

Con la delibera in commento la Regione Emilia-Romagna ha aggiornato gli agglomerati presenti nel proprio territorio e ha indicato gli interventi necessari, in ordine di priorità, per l'adeguamento delle reti fognarie ancora non conformi alle direttive regionali, anche al fine di assolvere agli obblighi informativi verso la Commissione europea sullo stato di attuazione della direttiva 91/271/ CEE relativa alle acque reflue urbane. Con la stessa delibera si approvano anche le disposizioni che riguardano la verifica di compatibilità idraulica nell'ambito di procedimenti di autorizzazioni allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie a essi afferenti.

#### ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI: ATTUATA LA DIRETTIVA EUROPEA

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 Gu 42/L del 30 novembre 2021

Il decreto, che attua la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, si pone l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

Il decreto da attuazione alle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati per ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990.

### LEGITTIMITÀ DELLE VIDEORIPRESE ESEGUITE DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SU PUBBLICA VIA

Cassazione penale Sez. III, Sentenza n. 43609 del 26 novembre 2021

La Suprema Corte ha affrontato la questione della videosorveglianza, un argomento rilevante nell'ambito della vigilanza ambientale, affermando con chiarezza la legittimità e l'utilizzabilità delle videoriprese dell'ingresso e del piazzale di un'azienda, eseguite dalla Polizia giudiziaria tramite impianti installati sulla pubblica via, non ravvisandosi alcuna violazione nel domicilio altrui e, pertanto, non necessitando l'autorizzazione preventiva del giudice per le indagini preliminari.

Nel caso di specie la telecamera era stata montata sul tetto dell'edificio antistante. La Corte di cassazione, non ha ritenuto rilevante la circostanza che dai ricorrenti furono apposte barriere fisiche per impedire la visibilità dall'esterno di quanto avveniva nel luogo incriminato (il reato contestato risultava essere l'attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti ex art. 452-quaterdecies del codice penale) in quanto, trattandosi di luoghi esposti al pubblico e, pertanto, oggettivamente visibili a più persone, non sussisteva alcuna intrusione nella privata dimora o nel domicilio del ricorrente e non sussistevano ragioni di tutela del diritto alla riservatezza o alla privacy a esse connesse.

La Corte ha disposto che, sostanzialmente, l'uso della videosorveglianza deve ritenersi equiparata a una operazione di appostamento, eseguita dalla Polizia giudiziaria nei limiti dell'autonomia investigativa, senza alcuna necessità di autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria.

